

# CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E ACQUISTO

---

## **Condizioni di fornitura - Indice:**

1. COPIA DI CORTESIA DELLE FATTURE
2. PRIVACY
3. INCEDIBILITA' DEL CREDITO
4. DICHIARAZIONE EMISSIONI RADIOMETRICHE

## **Condizioni generali di acquisto - Indice:**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
2. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO
3. IMBALLAGGIO - PASSAGGIO DEL RISCHIO - DOCUMENTI DI TRASPORTO -  
CONSEGNA DEI PRODOTTI
4. PREZZI E PAGAMENTO
5. GARANZIA
6. DIRITTI DI SOSPENSIONE, COMPENSAZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE
7. ATTREZZATURE E MATERIALI FORNITI DA IMAL
8. RISERVATEZZA
9. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
10. MISCELLANEE

## Condizioni di fornitura

1. COPIA DI CORTESIA DELLE FATTURE  
Vi Informiamo che Le copie di cortesia delle fatture devono essere obbligatoriamente inviate allo SDI come allegato alla fattura elettronica; pertanto, non è più necessario inviarle a:  
[fatture@imal.com](mailto:fatture@imal.com)
2. PRIVACY  
Ai sensi della normativa UE/679/2016, IMAL comunica che i dati forniti saranno utilizzati per gli adempimenti degli obblighi di legge e/o contrattuali o promozionali e trattati con modalità manuale od elettronica e comunicati solo nell'ambito del rapporto commerciale. Il titolare del trattamento è IMAL Srl e il responsabile del trattamento è il legale rappresentante. In ogni momento si potrà esercitare i propri diritti nei confronti della società IMAL S.r.l. secondo quanto stabilito nella normativa europea UE/679/2016.
3. INCEDIBILITA' DEL CREDITO  
È espressamente esclusa e vietata la cedibilità del credito. L'eventuale cessione non sarà valida o efficace nei nostri confronti.  
In caso di violazione del presente patto e divieto di cessione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avremo il diritto di dichiarare risolto il contratto per fatto a voi imputabile.  
Come condizione per il pagamento del vostro credito, la vostra fattura dovrà contenere la seguente dicitura "Il credito di cui alla presente fattura non è cedibile ai sensi dell'art. 1260, 2° comma, cc".

4. DICHIARAZIONE EMISSIONI RADIOMETRICHE  
Si dichiara, se applicabile, che il materiale fornito soddisfa gli art.72 del I.101/2021- 2013/59/EURATOM nel rispetto delle emissioni radiometriche allo scopo di radioprotezione e tutela dell'ambiente.

## Condizioni generali di acquisto

1. AMBITO DI APPLICAZIONE  
1.1) Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito "CGA") hanno la finalità di applicarsi e regolare in modo uniforme i Contratti di Acquisto (come di seguito definiti) con i terzi (di seguito "Fornitore/i") dai quali IMAL SRL - PARTITA IVA IT00313750366, VIA ROSALBA CARRIERA, 63, 41126 MODENA, ITALIA, (di seguito "IMAL") - acquista prodotti, beni, parti ricambio la cui fabbricazione, lavorazione e/o fornitura sia commissionata da IMAL ai Fornitori (di seguito "Prodotti").  
1.2) Le presenti CGA, anche se non espressamente richiamate, si applicano a tutti i Contratti di Acquisto, in qualsiasi forma perfezionatisi, come, ad esempio, mediante le modalità di cui all'art. 1.3) contratto con firma contestuale oppure mediante conferma (espressa o per fatti concludenti) di ordini di acquisto, tra IMAL e i Fornitori che abbiano accettato le CGA o che abbiano avuto conoscenza o conoscibilità delle CGA, salvo solo il caso in cui le stesse siano espressamente escluse per iscritto dalle parti in un successivo accordo.  
1.4) Il Fornitore rinuncia all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita, anche se richiamate in qualsiasi documento proveniente dal

Fornitore, che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le parti, fatta salva l'ipotesi in cui le parti espressamente e precisamente esprimano l'intenzione di superare le presenti CGA (richiamandole e indicando, a pena di inefficacia, il riferimento alla data di stipula delle stesse).

1.5) Ciascun Contratto di Acquisto si intenderà disciplinato dalle previsioni rinvenibili nei seguenti documenti:

- (i) l'Ordine accettato dal Fornitore in conformità al successivo articolo 4;
- (ii) le presenti CGA.

Ai fini della risoluzione di eventuali conflitti tra le disposizioni contenute nei documenti ivi indicati, l'Ordine prevarrà sulle CGA.

## 2. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO

2.1) Nelle presenti CGA, i termini di seguito riportati in ordine alfabetico avranno il significato indicato:

- a) "Contratto/i di Acquisto": il contratto avente ad oggetto la fornitura di Prodotti che viene concluso tra IMAL ed il Fornitore;
- b) "Ordine": la richiesta, indirizzata da IMAL al Fornitore, di acquisto/fornitura di una quantità determinata di Prodotti entro una specifica data o uno specifico termine;

2.2) Il Contratto di Acquisto si perfeziona di regola attraverso:

- a) la trasmissione dell'offerta da parte del Fornitore e l'accettazione scritta di tale offerta da parte di IMAL senza alcuna modifica all'offerta stessa; oppure
- b) la trasmissione dell'Ordine da parte di IMAL e l'accettazione scritta di tale Ordine da parte del Fornitore.

2.3) Previsioni difformi dalle previsioni dell'Ordine, rinvenibili nella conferma dell'Ordine o da qualsiasi

altro documento emesso dal Fornitore successivamente alla ricezione dell'Ordine, saranno vincolanti per IMAL solo se specificamente approvate per iscritto da IMAL stessa. Nessun comportamento di IMAL, come ad esempio, il pagamento di un acconto, la comunicazione di informazioni per l'esecuzione della consegna o la presa in consegna della merce, potrà essere interpretato quale tacita accettazione delle suddette previsioni difformi dalle previsioni dell'Ordine.

2.4) IMAL potrà revocare l'Ordine fino al momento dell'accettazione scritta di tale Ordine da parte del Fornitore.

2.5) Gli Ordini potranno eventualmente prevedere consegne ripartite nel tempo di Prodotti. In tal caso IMAL, unitamente all'Ordine, alleggerà un piano delle consegne. Tale documento sarà a ogni effetto parte integrante della documentazione che regolerà i rapporti contrattuali tra le parti.

## 3. IMBALLAGGIO - PASSAGGIO DEL RISCHIO - DOCUMENTI DI TRASPORTO - CONSEGNA DEI PRODOTTI

3.1) I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo la migliore tecnica e cura in base alla natura ed alle caratteristiche degli stessi, in considerazione delle modalità di trasporto convenute (via aerea, via mare, via terra) e delle indicazioni riportate nel Contratto di Acquisto.

3.2) Qualora non diversamente pattuito nei Contratti di Acquisto, il trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Prodotti dal Fornitore a IMAL avverrà a seguito dello scaricamento dei Prodotti presso la

sede di IMAL o nel diverso luogo di destinazione convenuto nel Contratto di Acquisto.

3.3) Qualora non diversamente pattuito nei Contratti di Acquisto, e fatto salvo quanto previsto all'art.

3.2, i Prodotti verranno consegnati dal Fornitore in base al termine di resa CIP - Modena (Italia), sede di IMAL, Incoterms 2020 ICC.

3.4) Il Fornitore si impegna ad emettere e trasmettere i documenti di trasporto assieme ai Prodotti. I documenti di trasporto (fatture ed ogni altro documento legato alla spedizione) devono indicare, oltre a quanto richiesto di volta in volta da IMAL, a titolo semplificativo e non esaustivo: il numero d'ordine di IMAL, la descrizione del Prodotto o dei Prodotti e la quantità ordinata, il prezzo dei Prodotti e, in riferimento alle merci oggetto di lavorazione, gli estremi del

documento di trasporto emesso a scorta del materiale inviato. La merce spedita dovrà sempre essere accompagnata dal Documento di Trasporto / D.D.T. di cui al D.P.R. 472/96, se il fornitore è italiano, oppure da fattura di vendita nazionale, comunitaria o extracomunitaria.

Sulle fatture di vendita emesse da fornitori italiani dovrà essere riportato anche il numero del D.D.T. Il D.D.T. e la fattura dovranno riportare i codici dei Prodotti ordinati di IMAL con l'indicazione della rispettiva percentuale, se non a saldo, della fornitura per ogni codice ordinato. Il materiale consegnato direttamente in cantiere dovrà essere accompagnato dal relativo D.D.T. o delivery note, mentre la fattura assieme a copia dei documenti di consegna saranno trasmessi alla sede di IMAL.

3.5) Il Fornitore si impegna a

compilare i diversi documenti che IMAL gli invierà (es. pkl (packing list), CMR, ecc..) e ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di IMAL per quanto riguarda tutto ciò che concerne la spedizione. Il Fornitore avrà l'obbligo di eseguire le indicazioni di spedizione comunicate da IMAL (ad esempio, in merito alla compilazione di documenti, etichettatura, colli, foto ecc..) e si impegna ad emettere i documenti di trasporto come da istruzioni ricevute da quest'ultima. In caso di mancato rispetto delle suddette istruzioni, con particolare riferimento alle tempistiche e alle modalità previste (packing list, ddt, ecc), il Fornitore terrà IMAL manlevata e indenne da qualsiasi costo, danno, spesa, contestazione, azione legale, responsabilità civile (inclusi i costi per le liti e le parcelle degli avvocati) derivanti o connessi a tali inadempimenti. In caso di ritardo superiore a 3 giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'emissione dei documenti di trasporto, il Fornitore sarà soggetto ad una non conformità di servizio e all'addebito di una penale di € 500, fatto salvo il diritto ad ogni ulteriore danno.

3.6) Il Fornitore si impegna a comunicare la quantità di mezzi utilizzati per il trasporto e il luogo di carico almeno 15 (quindici) giorni prima della spedizione. Il Fornitore si impegna altresì a compilare il packing list secondo le istruzioni e su formato di IMAL entro 2 giorni lavorativi precedenti alla spedizione. Il Fornitore s'impegna ad effettuare, prima della consegna dei Prodotti, tutte le prove e tutti i controlli che siano necessari per garantire la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche pattuite ed alle regole dell'arte, anche in relazione

all'uso cui i particolari forniti sono destinati.

3.7) Il Fornitore si impegna a rispettare i termini di consegna indicati nei Contratti d'Acquisto (da considerarsi essenziali nell'interesse di IMAL), rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. IMAL ha facoltà di restituire i Prodotti pervenuti prima del termine pattuito, a spese del Fornitore o di addebitare a quest'ultimo le spese di stoccaggio. In ogni caso, la consegna anticipata dei Prodotti non potrà in alcun modo dare diritto al Fornitore all'anticipazione dei termini di pagamento concordati nel Contratto di Acquisto.

3.8) Qualora il Fornitore ritenga che i termini di consegna indicati nei Contratti d'Acquisto non possano essere rispettati, o qualora sia probabile che si verifichi un ritardo, il Fornitore è tenuto a notificarlo a IMAL senza indugio e per iscritto. Il Fornitore dovrà quindi indicare il motivo del ritardo e anche la data in cui si prevede di effettuare la consegna.

3.9) In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti, IMAL avrà il diritto di applicare una penale per il ritardo pari - salvo diversa misura eventualmente pattuita nel Contratto d'Acquisto - all'1% del prezzo del Prodotto non consegnato entro il termine pattuito, per ogni settimana (anche non completa) di ritardo. In aggiunta alla penale sopra prevista IMAL avrà il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

3.10) Quando richiesto, e fatti salvi gli obblighi d'assicurazione minima previsti dalle clausole CIF e CIP degli Incoterms 2020 ICC, il Fornitore dovrà provvedere insindacabilmente alla stipulazione di un'assicurazione

per conto di IMAL. Il livello di copertura dell'assicurazione (ad es. A, B, C delle INSTITUTE Cargo Clauses) sarà quello indicato da IMAL.

3.11) Le spese e le competenze relative all'istruzione ed al rilascio di specificati certificati d'origine, di libera pratica, d'ispezione, d'assicurazione e delle operazioni doganali d'esportazione saranno sempre poste a carico di IMAL, salvo diverso accordo. Il Fornitore avrà l'obbligo di dichiarare l'origine della merce attraverso la sottoscrizione di uno specifico documento o altra modalità conforme alla normativa doganale, con la specifica indicazione "made in" o l'eventuale origine preferenziale della stessa.

#### 4. PREZZI E PAGAMENTO

4.1) Il prezzo dei Prodotti sarà concordato in ciascun Contratto d'Acquisto.

4.2) Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con "reso presso sede di IMAL" (DAP Incoterms 2020) ed includono l'imballaggio.

4.3) I prezzi si intendono fissi ed invariabili salvo diversi accordi approvati per iscritto. In particolare, il Fornitore non potrà modificare i prezzi dei Prodotti, ed addebitare spese di fatturazione o altri costi aggiuntivi non specificatamente concordati dalle parti, in caso di aumento del costo delle materie prime e/o della mano d'opera e/o di quant'altro necessario per la fabbricazione dei Prodotti.

4.4) I termini di pagamento dei Prodotti saranno concordati in ciascun Contratto d'Acquisto. Il pagamento è in ogni caso subordinato all'emissione, presentazione e controllo della relativa fattura.

## 5. GARANZIA

5.1) Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi agli scopi di IMAL. Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare a IMAL Prodotti conformi a quelli contrattualmente pattuiti, esenti da vizi o difetti di funzionamento o non conformità, idonei all'uso normale e/o all'uso particolare a cui sono destinati, idonei all'uso particolare indicato da IMAL, conformi alle migliori regole di tecnica progettuale o costruttiva, realizzati nel rispetto delle leggi e normative applicabili, dei regolamenti, dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali (inclusi quelle/i in materia di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente) applicabili o di prevista applicazione in riferimento ai Prodotti nei paesi nei quali i Prodotti siano destinati ad essere immessi in commercio o utilizzati, secondo quanto noto o conoscibile con la ordinaria diligenza al Fornitore alla data di consegna dei Prodotti. La violazione di quanto previsto al 5.1 determinerà la presenza di un "Vizio".

5.2) In deroga alle previsioni di legge applicabili in materia di garanzia per vizi e difetti ai sensi degli artt. 1490 e seguenti del Codice Civile Italiano le parti convengono che la garanzia per i vizi prestata dal Fornitore, e prevista in dettaglio all'art. 5.6, ha una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla consegna dei Prodotti, salvo il caso in cui nel Contratto d'Acquisto sia previsto un collaudo/test operativo di verifica e di accettazione dei Prodotti finalizzato ad accertare l'idoneità del Prodotto al Contratto d'Acquisto, nel qual caso il periodo di garanzia contrattuale decorrerà dalla data di superamento di tale test e di accettazione della fornitura da parte

di IMAL.

5.3) Il termine per la denuncia da parte di IMAL di eventuali vizi palesi viene stabilito in 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data di consegna dei Prodotti ad IMAL o, qualora IMAL rivenda il Prodotto e non sia l'utilizzatore finale, dalla data di consegna dei Prodotti al cliente finale (da parte di IMAL o dei suoi rivenditori). La presa in consegna e/o il ricevimento e/o l'utilizzo e/o il pagamento dei Prodotti, non possono, in nessun caso, essere interpretati come accettazione di eventuali vizi palesi (anche in fase di installazione/avvio dei Prodotti in cantiere).

5.4) Il termine per la denuncia da parte di IMAL di eventuali vizi occulti, viene stabilito entro 40 giorni lavorativi a far data dalla scoperta del vizio, difetto, non conformità o inidoneità.

5.5) Nel caso in cui siano terzi clienti di IMAL a scoprire il vizio - palese o occulto -, il termine di 120 (centoventi) giorni per la denuncia di cui sopra decorrerà dalla data in cui IMAL avrà effettiva conoscenza del Vizio.

5.6) In presenza di vizi, indipendentemente dalla gravità del vizio e dalla proporzionalità del rimedio, il Fornitore sarà tenuto e IMAL avrà diritto, a scelta di IMAL:

- (a) alla riparazione dei Prodotti; e/o
- (b) alla sostituzione dei Prodotti; e/o
- (c) alla riduzione del prezzo pagato per i Prodotti difettosi o viziati; e/o
- (d) alla risoluzione del Contratto di Acquisto, alla conseguente esenzione totale dal pagamento del corrispettivo previsto per i Prodotti viziati ed il rimborso di quanto eventualmente già pagato in relazione ad essi; e/o
- (e) alla risoluzione di tutti i Contratti d'Acquisto in essere tra le parti; e/o

(f) al risarcimento dei danni derivanti dal, o comunque connessi al, vizio, ivi inclusi i danni derivanti da eventuali campagne di richiamo dei Prodotti (recall campaign).

5.7) Fornitore eseguirà a proprie spese gli interventi in garanzia richiesti da IMAL ai sensi del presente articolo 5, sostenendone tutti i relativi costi, ivi inclusi i costi inerenti a movimentazione, smistamento, imballaggio, dogana e trasporto dei Prodotti, sia sostituiti che sostitutivi, nonché i costi di manodopera. Inoltre, il Fornitore si impegna, senza costi aggiuntivi, ad assistere direttamente IMAL e ad intervenire in garanzia anche presso il cliente finale di IMAL.

5.8) IMAL avrà il diritto di riparare e/o sostituire i Prodotti viziati, in modo indipendente o con l'assistenza di terzi se, a suo esclusivo giudizio, il Fornitore non sia in grado di eseguire il lavoro entro un termine tempestivo indicato da IMAL ma non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi. Il Fornitore rimborserà a IMAL i costi ragionevolmente sostenuti per tali lavori. Il lavoro svolto da IMAL o da terzi da essa nominati non esonererà in alcun modo il Fornitore dai suoi obblighi in garanzia che rimarranno validi e vincolanti secondo quanto previsto dal presente articolo 5. Qualora IMAL decida di riparare o sostituire i Prodotti in modo indipendente o con l'assistenza di terzi, il Fornitore si impegna a offrire a IMAL la sua massima collaborazione al fine di consentire a quest'ultima di completare tale riparazione e sostituzione, fornendo a IMAL tutte le informazioni, i materiali o la documentazione necessari. In caso di sostituzione dei Prodotti effettuata da IMAL o da un terzo, il Fornitore sarà soggetto ad una penale (fatto salvo il maggior

danno) pari ad € 500 per spese di trasporto a/r relative al recupero del Prodotto presso il cliente finale di IMAL.

5.9) Le Parti convengono che qualora IMAL contesti un vizio dei Prodotti, indipendentemente dalla gravità del vizio e dalla proporzionalità del rimedio, quest'ultima potrà sospendere il pagamento dei Prodotti viziati e di altri Prodotti riferibili ad ulteriori Contratti d'Acquisto in essere tra le parti.

5.10) IMAL potrà trattenere e compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle eventualmente dovute per le forniture e ciò anche se il credito di IMAL non è certo, liquido ed esigibile.

5.11) Il Fornitore garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio originali per un periodo di 10 (dieci) anni dalla consegna. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di fornire ricambi originali per tale periodo, il venditore dovrà informare IMAL per iscritto con un preavviso di 6 (sei) mesi e dare la possibilità a IMAL di emettere un ultimo ordine rispetto a tali pezzi di ricambio, fatto salvo l'impegno del Fornitore di reperire sempre per un periodo di 10 (dieci) anni pezzi di ricambio aventi le medesime caratteristiche funzionali e qualitative dei pezzi di ricambio originali.

## 6. DIRITTI DI SOSPENSIONE, COMPENSAZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE

6.1) IMAL ha il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto d'Acquisto e di qualsiasi altro Contratto d'Acquisto in essere tra le parti qualora il Fornitore non adempia alle seguenti obbligazioni: 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 5.1, 5.6, 5.7,

5.8, 5.11, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 10.1, 12.1.

6.2) Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, IMAL ha la facoltà di risolvere, sulla base dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano, il Contratto di Acquisto anticipatamente e con effetto immediato, senza preavviso, per grave inadempimento contrattuale imputabile al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo si sia reso responsabile di anche una sola delle seguenti violazioni:

- (a) il Fornitore ha bloccato la fornitura ai suoi clienti;
- (b) le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l'impegno di fornitura nei confronti di IMAL;
- (c) il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, subisca un'istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito;
- (d) il Fornitore non ha adempiuto alle obbligazioni di cui agli articoli 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.11, 7.1 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 10.1.

6.3 IMAL ha il diritto di compensare propri debiti verso il Fornitore.

## 7. ATTREZZATURE E MATERIALI FORNITI DA IMAL

7.1) Le attrezzature ed i materiali che IMAL mette a disposizione del Fornitore per l'esecuzione delle forniture rimarranno di proprietà esclusiva di IMAL. Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danneggiamento, distruzione o perdita di tali attrezzature e materiali.

In relazione alle suddette

attrezzature e materiali il Fornitore è tenuto a:

- a) registrarle e contrassegnarle come di proprietà di IMAL;
- b) custodirle ed utilizzarle con la massima cura e provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria;
- c) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto preventivamente autorizzato da IMAL;
- d) non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzie;
- e) non utilizzarle o permettere che siano utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini di IMAL, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura e comunque non produrre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o per ricambi, particolari disegnati o prodotti mediante utilizzo delle stesse, se non espressamente autorizzato per iscritto da IMAL;
- f) conformarsi alle istruzioni che gli saranno fornite da IMAL sulla loro riconsegna, rottamazione o conservazione al momento della cessazione del rapporto di fornitura del particolare per la produzione del quale le suddette attrezzature sono impiegate.

## 8. RISERVATEZZA

8.1) Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da IMAL (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al Contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso



la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrono ai fini delle forniture da effettuare a IMAL. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di IMAL e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a IMAL – senza previa autorizzazione scritta di IMAL.

8.2) A richiesta di IMAL, tutte le informazioni comunicate da IMAL (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da IMAL al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a IMAL (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

8.3) Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da IMAL in funzione del Contratto, l'impegno di confidenzialità in capo al Fornitore continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del Contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui IMAL rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

## 9. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

9.1) Le presenti CGA e tutte le vendite eseguite in conformità alle stesse si intendono regolate e interpretate secondo la legge italiana.

9.2) Clausola applicabile a Fornitori italiani (con sede in Italia): per qualsiasi controversia relativa alle

presenti CGA e/o inerente a offerte, ordini, conferme e/o sui Contratti d'Acquisto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Modena. Clausola applicabile a Fornitori stranieri (con sede al di fuori dell'Italia): ogni controversia inerente, derivante o connessa (inclusa, senza limitazione: interpretazione, validità, esecuzione, azionabilità, violazione o risoluzione) alle presenti CGA e/o inerente a offerte, ordini, conferme e/o Contratti d'Acquisto, inclusa qualunque controversia di natura extracontrattuale o comunque relativa ad illeciti civili dolosi o colposi, sarà devoluta e risolta da un arbitro unico secondo il Regolamento della camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano e la legge arbitrale italiana. La sede dell'arbitrato sarà Milano (Italia) e le udienze si svolgeranno a Milano (Italia). La lingua utilizzata nel procedimento arbitrale sarà l'italiano. Le parti non avranno il diritto di adire le autorità giudiziarie nazionali al fine di risolvere qualsiasi controversia indicata al presente articolo fatto salvo il diritto incondizionato, unicamente in favore di IMAL, di esperire, in qualità di attore, una azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria presso il foro del luogo in cui il Fornitore ha la propria sede legale.

## 10. MISCELLANEE

10.1) Non cedibilità del credito  
Il Fornitore non avrà il diritto di cedere a terzi alcuno dei propri crediti vantati nei confronti di IMAL, se non previa autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.

10.2) Diritto di verifica ed ispezione  
IMAL avrà il diritto di eseguire, direttamente o indirettamente, sopralluoghi e verifiche sul processo

produttivo dei Prodotti al fine di accertare il pieno rispetto delle previsioni contenute nel Contratto di Acquisto e nelle presenti CGA.

A tal fine, il Fornitore si impegna sin d'ora a consentire a IMAL di eseguire in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, previo preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, anche per il tramite di terzi incaricati da IMAL stessa, ispezioni presso gli stabilimenti del Fornitore e, in generale, presso qualunque altro luogo, di proprietà del FORNITORE o di terzi presso cui si trovino i Prodotti. Nel corso delle ispezioni, IMAL potrà eseguire e/o fare eseguire analisi o ricognizioni di qualsiasi genere sui Prodotti e sulle materie prime impiegate.

#### 10.3) Rinunce

Qualora una delle Parti non esercitasse dei diritti o delle facoltà riservate dal Contratto di Acquisto e/o dalle presenti CGA, tale comportamento non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà né precluderà a tale parte la possibilità di far valere successivamente tali diritti o facoltà, o qualsivoglia altro diritto o facoltà previsti dal Contratto di Acquisto e/o dalle presenti CGA.

#### 10.4) Rimedi ulteriori

I diritti e le azioni previsti per legge a favore di IMAL non saranno in alcun modo limitati dai rimedi, i diritti, le azioni e quant'altro espressamente previsto a favore di IMAL nelle presenti CGA.

#### 10.5) Forza Maggiore

Una parte non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni previste dai Contratti di Acquisto nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ossia nei casi in cui l'osservanza del Contratto di Acquisto sia impedita

esclusivamente alla parte, da eventi imprevedibili al di fuori del suo controllo ("Forza Maggiore").

La parte colpita dall'evento di Forza Maggiore informerà l'altra parte entro dieci (10) giorni dal verificarsi di tale evento di Forza Maggiore. Non oltre sette (7) giorni dopo tale notifica le parti si riuniranno per discutere lo stato della situazione e le azioni da intraprendere. Il termine per l'adempimento delle obbligazioni sarà esteso di conseguenza. Le corrispondenti obbligazioni dell'altra parte saranno sospese nella stessa misura di quelle della parte colpita dall'evento di Forza Maggiore. Se l'evento di Forza Maggiore in questione continua per un periodo continuativo superiore a un (1) mese, IMAL potrà risolvere totalmente o parzialmente il Contratto d'Acquisto. Il Fornitore potrà risolvere totalmente il Contratto d'Acquisto esclusivamente se l'evento di Forza Maggiore in questione continua per un periodo continuativo superiore a dieci (10) mesi.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, il Fornitore dichiara di avere letto e di accettare espressamente, in fondo alla presente pagina, i seguenti articoli: 1.3, 2.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 7.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2.